

COMUNE DI UTA

Provincia di Cagliari

COPIA

ORDINANZA SINDACO

N. 36 DEL 04-09-2017

Oggetto: PUBBLICHE MANIFESTAZIONI - DIVIETO DI CONSUMO, DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI BEVANDE DI OGNI GENERE IN BOTTIGLIE E/O CONTENITORI DI VETRO E LATTA.

Considerato che :

- 1) nel territorio di questo Comune si svolgono numerose manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo, oltre alle feste e sagre paesane che ripercorrono usi, costumi e tradizioni, e che richiamano un numero crescente di partecipanti dai paesi limitrofi;
- 2) in particolare nei giorni 7/8/9/10 settembre p.v., si svolgeranno i consueti festeggiamenti religiosi e civili in onore di S. Maria, la cui particolare rilevanza comporta un notevole affluenza di persone e la presenza di numerosi operatori in una serie di attività di tipo ludico commerciale che comportano l'installazione di chioschi, bancarelle, autobar ecc.;
- 3) sussiste la necessità di garantire la pubblica incolumità e il decoro urbano, contrastando le condizioni che generano fenomeni di precarietà, anche igienica, come l'abbandono dei contenitori di vetro, e latta;
- 4) a seguito della Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.06.2017, e delle successive Prefettizie, che dettano le regole imprescindibili per la prevenzione della incolumità pubblica e per la sicurezza durante tutte le pubbliche manifestazioni, sagre e feste;
- 5) il Capo della Polizia, e le Prefetture, hanno posto in evidenza la necessità di qualificare, nell'ambito di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, gli aspetti di Safety e Security, sia per quel che riguarda le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e sia per gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica per individuare la migliore strategia operativa;

- 6) per quel che riguarda l'aspetto della Safety, sono competenti ad esprimere i rispettivi pareri tutti gli organismi previsti dalle norme di settore;
- 7) durante le manifestazioni pubbliche, sagre popolari, eventi, il clima di festosità e di goliardia può provocare situazioni incontrollabili, spesso (in particolare), da abuso di alcool, con successivi comportamenti che, nella maggior parte dei casi possono creare danno a persone e a cose, attraverso atti di violenza fisica, utilizzo di oggetti contundenti quali bicchieri, bottiglie in vetro, lattine e altri oggetti pericolosi;
- 8) l'abuso di alcol è, altresì, causa di episodi di inciviltà e di disturbo che crea gravi situazioni di pericolo per la tranquillità dei fruitori dei luoghi pubblici;

Preso atto della Circolare suddetta, emessa dai Capo della Polizia e le successive Prefetture, che prevedono, per quel che riguarda la Safety, una valutazione in merito ai provvedimenti da adottare relativi al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire pericolo alla pubblica incolumità;

Vista la Circolare della Prefettura di Cagliari — Area I — Ordine e Sicurezza Pubblica, prot. n. 74906/2017 del 04 Agosto 2017, "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

Vista la circolare ultima della Prefettura di Cagliari datata 19.08.2017 prot. 78367/0.P_ e quelle richiamate nella stessa;

Visto l'art. 50 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali così modificato dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48 "Conversione in Legge del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017" recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Vista la legge 689/81;

Visto la legge 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, fino a nuove disposizioni in merito, in tutta le aree interessate dalle pubbliche manifestazioni e durante lo svolgimento delle stesse, nonché in qualsiasi tipo di festa o sagra, dovranno rispettarsi le seguenti prescrizioni:

E' vietata la vendita e la somministrazione per asporto di bevande di ogni genere contenute in bottiglie, bicchieri di vetro e contenitori di latta da parte di:

Titolari e/o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa, pubblici esercizi quali bar, ristoranti, ecc.;

distributori automatici;

attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere da parte di tutte le forme di commercio *che* consentono la somministrazione di bevande in vetro *e in* latta;

circoli privati ed operatori del commercio di alimentari su aree pubbliche titolari di autorizzazioni anche in forma temporanea, di vendita al minuto di generi alimentari con somministrazione, commercio ambulante, ecc.;

- E' vietato portare con se, consumare e/o abbandonare in luogo pubblico contenitori di qualsiasi genere: bottiglie di vetro, lattine o comunque contenitori realizzati con il medesimo materiale;
- Gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli o al banco, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;

I gestori di pubblici esercizi titolari di concessione di suolo pubblico non potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli ubicati su suolo pubblico;

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area delle manifestazioni, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;

E' consentita la somministrazione ed il consumo delle bevande in contenitori vetro o lattine solo all'interno dei locali;

Ai commercianti al dettaglio, anche se svolgono l'attività di vendita mediante distributori automatici, agli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande ivi compresa quella svolta nei circoli privati, di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati onde evitare l'accumulo oltre alla totale pulizia delle aree esterne ai rispettivi locali di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo nonché in quelle adiacenti i locali medesimi;

Ai commercianti di cui sopra, l'esposizione al pubblico della presente ordinanza sia all'interno che all'esterno dei locali;

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'albo pretorio del Comune e sul Sito Istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

Al sig. Prefetto di Cagliari;
Al sig. Questore di Cagliari;
Al Comando Polizia Locale;
Alla Stazione Carabinieri di Iglesias;

Alla Guardia di Finanza;

Che il Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze di Polizia, vigilino sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato ai sensi degli artt. 650 e 659 C.P. saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n.689. In caso di reiterazione per inosservanza ai dispositivi della presente ordinanza, la sanzione corrispondente, è raddoppiata.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Cagliari, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo

Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

**IL SINDACO
F. TO PORCU GIACOMO**